

FONDAZIONE PUGLIA

REGOLAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Art. 1 ***(Oggetto e definizioni)***

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Fondazione Puglia, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede ACRI e del Protocollo di intesa tra ACRI e MEF.
2. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori di intervento individuati, nell'ambito della programmazione triennale, dall'Organo di Indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
3. Il documento di programmazione triennale di cui all'art. 30 dello Statuto contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento. Nel documento programmatico triennale sono indicati i settori rilevanti, nonché la possibilità di intervento negli altri settori nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
4. Il documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del documento programmatico triennale.
5. Nel Bilancio di esercizio sono stanziati gli importi per l'anno finanziario in cui è approvato lo stesso bilancio per ogni settore e all'interno del settore, eventualmente, per singoli programmi. In fase di programmazione annuale possono essere individuati, anche, altri settori ammessi a cui destinare finanziamenti sempre nel rispetto delle norme ed in particolare secondo quanto previsto all'art. 8 comma 1 del d.lgs. 153/99.
6. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e triennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

7. Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dall'Organo di indirizzo.
8. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative, la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali e pluriennali.
9. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - per "erogazione", qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in denaro o in natura, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati;
 - per "programma" le iniziative all'interno di un settore;
 - per "soggetto attuatore" gli enti destinatari di finanziamenti;
 - per "progetto", qualunque forma di attività, comunque organizzata, realizzata direttamente dalla Fondazione o affidata a soggetti terzi all'interno di un settore e/o programma;
 - per "soggetti terzi", i soggetti estranei alla Fondazione.
10. Ai fini del presente regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'art. 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e s.m.i.

Art. 2 ***(Regole Fondamentali)***

1. La Fondazione, per attuare le proprie finalità istituzionali, eroga somme di denaro, a soggetto terzi e svolge interventi diretti tramite l'Impresa strumentale denominata "Fondazione Puglia cultura e territorio".
2. Il Consiglio di Indirizzo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, definisce le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione delle attività di cui al comma 3, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.
3. La Fondazione, nel rispetto dei vincoli statutari, svolge la propria attività attraverso i seguenti strumenti:

- Bandi;
- Erogazioni a “sportello”;
- Patrocini;
- Iniziative e progetti propri;
- Iniziative e progetti comuni.

Art. 3 **(Soggetti destinatari)**

1. La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che presentino i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) della l. 461/98 e s. m. ed i.
2. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di *partnership* diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.
3. In particolare possono proporre iniziative:
 - a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 153/99;
 - b) le cooperative sociali di cui alla l. 381/91;
 - c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 155/06;
 - d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
 - e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.
4. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno 3 anni e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità delle iniziative o progetti.
5. Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:
 - di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;

- provenienti da persone fisiche;
- provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
- provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali della Fondazione e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) di cui al comma 3 dell'articolo;
- provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria.

6. La Fondazione può individuare, nell'ambito del bando, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo, del Collegio dei Revisori, il Direttore Generale della Fondazione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini, sino al quarto grado incluso, non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto o indiretto vantaggio, (art. 4 punto 2 del decreto MEF 18.5.04 n.150).

Art. 4 **(Erogazioni)**

1. La Fondazione eroga il suo sostegno a favore di attività che si concludono entro un arco temporale definito e che, perdurando nel tempo, siano in grado di raggiungere un elevato livello di autonomia economica; tutto ciò con impegni finanziari limitati al solo esercizio di riferimento.
2. Ogni soggetto attuatore può svolgere contemporaneamente un numero di progetti definito. Tale numero è stabilito nel bando. Mentre il responsabile di un progetto non può svolgere contemporaneamente più progetti. Un progetto si intende concluso allorché, pervenuta tutta la documentazione idonea a dimostrare che le attività previste sono state realizzate, nonché la richiesta documentazione amministrativo-contabile, sia stato valutato positivamente dalla Fondazione e ne sia stata data comunicazione agli interessati.

Art. 5 **(Modalità operative)**

1. La Fondazione svolge la sua attività nel territorio della Regione Puglia.

2. Le attività istituzionali possono essere realizzate in collaborazione con soggetti terzi.
3. La Fondazione può altresì aderire ad attività consortili o associative, sia italiane che estere, ed intraprendere ogni altra azione sia ritenuta opportuna ed utile per perseguire le proprie finalità, purché compatibile con lo Statuto.
4. La scelta delle attività e delle organizzazioni destinatarie di erogazioni deve avvenire sulla base del principio di trasparenza, della corrispondenza con i fini della Fondazione, del merito e del rilievo sociale dell'organizzazione e del progetto finanziato, nonché sulla base dell'economicità fra l'efficacia dei risultati attesi e l'impegno richiesto per poterli conseguire.
5. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale, come previsto dall'art. 11, commi da 2 a 5 del Protocollo d'intesa.
6. Modalità di attuazione delle attività istituzionali:

BANDI

Sono il principale strumento per assegnare fondi. Essi sono emanati, almeno, annualmente con pubblicazione sul sito della Fondazione e prevedono un termine entro il quale presentare le richieste di contributo.

La Fondazione dedica particolare attenzione all'individuazione degli obiettivi specifici che i progetti, presentati in risposta ai bandi, devono perseguire. Oltre a consentire alla Fondazione una grande focalizzazione della propria azione, i bandi presentano indubbi vantaggi rispetto alla semplice raccolta di richieste di contributo non sollecitate. Essi garantiscono, infatti, equità di trattamento tra tutti i soggetti partecipanti – grazie alla comparazione delle diverse richieste pervenute – e trasparenza del processo di selezione dei progetti.

I bandi sono un eccellente strumento per selezionare progetti di elevato valore, coerenti con gli obiettivi della Fondazione ed elaborati in maniera del tutto autonoma dai soggetti richiedenti.

Le richieste di intervento formulate da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile sul sito Internet della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed inviata online.

La richiesta deve indicare:

- l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- le generalità del richiedente, di eventuali partner, il responsabile del progetto e se richiesto il gruppo di progetto;
- gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
- le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
- le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
- i tempi di realizzazione;
- l'impegno a svolgere direttamente il progetto e la conseguente attività e a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003.

Alle richieste dei soggetti privati deve essere, altresì, allegata la seguente documentazione:

- lo statuto, l'atto costitutivo;
- i bilanci consuntivi approvati relativi all'ultimo triennio;
- la compagine associativa degli ultimi tre anni;
- eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;
- deliberazione dell'eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti.
- La Fondazione potrà richiedere nel bando, o successivamente allo stesso, eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

EROGAZIONI A "SPORTELLO":

Il Consiglio di indirizzo, nell'assegnazione dei fondi a ciascun settore di intervento, può destinare, per le erogazioni a sportello, un importo, percentualmente non superiore al 10%,

delle disponibilità finanziarie stanziata al sostegno di iniziative che si pongano al di fuori di programmi e che, sotto la spinta di esigenze episodiche, siano promosse da soggetti autorevoli, operanti sul territorio di riferimento e sempre nei settori di intervento della Fondazione.

Le erogazioni a sportello, sono finanziamenti, comunque, soggetti a rendicontazione, che possono contribuire a sostenere attività contenute nel tempo e nei costi, sempre, nei settori di intervento della Fondazione. I soggetti terzi devono presentare un'istanza utilizzando idonea modulistica disponibile sul sito Internet della Fondazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed inviata online.

Comunque l'attività di cui si richiede il sostegno deve iniziare sempre dopo la presentazione dell'istanza.

PATROCINI

I patrocini vengono concessi per la promozione di eventi, manifestazioni ed iniziative in linea con le attività ed i settori di intervento della Fondazione. Prevedono la concessione dell'utilizzo del logo secondo precise linee guida fornite dalla Fondazione. I patrocini non implicano alcun sostegno finanziario. L'eventuale richiesta di contributi deve avvenire secondo le modalità previste per le erogazioni a sportello.

INIZIATIVE E PROGETTI PROPRI

Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche destinate.

La Fondazione stessa sviluppa ipotesi su interventi potenzialmente idonei a risolvere alcuni problemi sociali e/o culturali presenti nel territorio di riferimento. In questo caso la Fondazione attua gli interventi, anche, mediante l'esercizio diretto e/o indiretto della propria Impresa strumentale.

INIZIATIVE E PROGETTI COMUNI

Si tratta di Progetti proposti dall'ACRI, dalla Fondazione con il Sud, dalla Consulta delle Fondazioni del Sud o da altre Fondazioni di origine bancaria (FOB) che possono riguardare anche territori nazionali o esteri diversi da quello di riferimento.

Art. 6
(Delibera ed effettuazione delle erogazioni)

1. L'ammontare del finanziamento delle singole erogazioni é di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.
3. Le erogazioni riguardanti progetti affidati a terzi sono disciplinate da specifici accordi stipulati tra le parti.
4. Negli accordi sono specificati gli obblighi di rendicontazione e gli altri oneri posti a carico del beneficiario e quelli a carico della Fondazione, al fine di garantire un corretto utilizzo dei fondi, le necessarie verifiche sul loro uso, sempre e comunque nel rispetto della **“Guida alla rendicontazione delle spese di progetto”**.
5. L'attività istruttoria e di selezione delle richieste verifica la rispondenza dei progetti alle norme contenute nei bandi, alle finalità e agli obiettivi previsti per ogni settore di intervento fissati nei documenti programmatici, ai requisiti fissati ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie ed è svolta secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate.
6. In particolare con la predetta attività si verificano:
 - le caratteristiche dei soggetti proponenti;
 - la coerenza delle attività di progetto con gli obiettivi da perseguire;
 - la coerenza delle predette attività con le risorse economiche a disposizione e/o richieste.
7. Il soggetto è tenuto a svolgere direttamente il progetto e deve comunicare, il completamento dello stesso, secondo i termini stabiliti nell'accordo di cui al comma 3 del presente articolo.
8. L'erogazione del finanziamento è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa. Non sono

consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti, anche per importi contenuti.

9. La Fondazione per i progetti di terzi prevede erogazioni a consuntivo per stati d'avanzamento.
10. Ogni variazione al progetto, oggetto di contributo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.
11. La concessione di un finanziamento o la sua reiterazione non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.
12. Con riferimento esclusivo ai progetti affidati a terzi, l'accordo deve espressamente prevedere che il 5% dell'intera erogazione sia trattenuto e contabilizzato dalla Fondazione quale rimborso fisso alle spese relative alle proprie attività progettuali, di gestione, monitoraggio, verifica e divulgazione dei risultati.

Art. 7

(Verifica e valutazione dell'attuazione dei progetti ex ante, in itinere ed ex post)

Valutazione ex ante

1. Tutte le richieste di finanziamento sia a seguito di presentazione di bando sia quelle a sportello sono sottoposte a valutazione ex ante. In particolare ove pervengano progetti nel settore ricerca scientifica e tecnologica, le proposte saranno valutate da referees esterni alla Fondazione.
2. Nel bando sono definiti i metodi e i criteri di valutazione, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.
3. I progetti e le iniziative sono sottoposti alle valutazioni di merito avuto riguardo:
 - alla capacità di attrarre ulteriori risorse economiche oltre al finanziamento richiesto alla Fondazione;
 - alla valorizzazione delle risorse umane per la crescita e lo sviluppo del territorio;
 - alla sperimentazione di nuovi prodotti, di nuovi processi e di metodologie innovative;
 - alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;

- alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell’iniziativa;
 - alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l’attività proposta e di reputazione;
 - alla capacità di proseguire l’azione attraverso la generazione diretta di risorse, l’attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell’iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
4. I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.
5. Il mancato rispetto del progetto per causa imputabile al soggetto che ha ricevuto l’erogazione, specificamente sanzionato da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, costituisce, motivo di esclusione dalle erogazioni della Fondazione per il quinquennio successivo oltre alla restituzione delle somme, eventualmente, già erogate.

Monitoraggio in itinere

1. La Fondazione verifica, lo stato di avanzamento del progetto, anche richiedendo relazioni intermedie.

Valutazione ex post

1. Al termine dell’attività la Fondazione verifica con procedure interne e, per i progetti di ricerca, mediante il coinvolgimento di valutatori esterni, la realizzazione dei singoli progetti ed il raggiungimento degli obiettivi. In particolare la Fondazione verifica:
- le regolarità delle spese nel rispetto del quadro economico;
 - i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l’impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

Art. 8 **(Revoca dei contributi)**

La Fondazione può revocare l’assegnazione delle risorse, anche quelle già erogate qualora:

- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la prosecuzione del progetto;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate.

Art. 9
(Norme finali)

Il presente regolamento sostituisce il “Regolamento di erogazione” ed il “Regolamento di valutazione e monitoraggio dei progetti”, ed entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.